

**REGOLAMENTO (CE) N. 581/97 DELLA COMMISSIONE****del 1° aprile 1997****che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20 e l'articolo 22, secondo comma,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione dei Paesi Bassi situate nella zona di frontiera con il Belgio, le autorità belghe hanno istituito alcune zone di sorveglianza in virtù dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 93/384/CEE<sup>(4)</sup>; che di conseguenza in tali zone è temporaneamente vietata la commercializzazione di suini vivi, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine non trattate termicamente;

considerando che le limitazioni alla libera circolazione delle merci che derivano dall'applicazione delle misure veterinarie rischiano di perturbare gravemente il mercato dei suini in Belgio; che è quindi necessario adottare misure eccezionali di sostegno del mercato, limitate agli animali vivi provenienti dalle zone direttamente colpite, la cui applicazione si limiti al periodo strettamente necessario;

considerando che, che prevenire l'ulteriore diffusione dell'epizoozia, è opportuno escludere i suini prodotti in tali zone dal circuito normale dei prodotti destinati all'alimentazione umana e procedere alla loro trasformazione in prodotti destinati a fini diversi dall'alimentazione umana, secondo quanto disposto dall'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificata dalla direttiva 92/118/CEE<sup>(6)</sup>, lasciando al tempo stesso alle autorità belghe la possibilità di organizzare le operazioni di acquisto secondo le esigenze imposte dalla situazione veterinaria e sanitaria nelle zone in causa;

considerando che occorre fissare un prezzo d'acquisto per i suinetti e per i suini vivi in caso di acquisto effettuato dall'organismo d'intervento nella zona di sorveglianza; che

è necessario inoltre precisare i luoghi in cui gli animali possono essere macellati;

considerando che, tenuto conto dell'estensione dell'epizoozia e in particolare della sua durata nonché della conseguente entità degli interventi necessari per il sostegno del mercato, si ritiene adeguata una ripartizione delle spese tra la Comunità e lo Stato membro interessato;

considerando che occorre imporre alle autorità belghe di adottare tutte le misure di controllo e di sorveglianza necessarie e di informarne la Commissione;

considerando che le restrizioni alla libera circolazione di suini vivi sono applicate nelle zone suddette da varie settimane, il che provoca un aumento considerevole di peso dei suini e di conseguenza una situazione intollerabile sul piano del benessere degli animali; che appare pertanto giustificato applicare il presente regolamento a decorrere dal 18 marzo 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. A decorrere dal 18 marzo 1997 l'organismo d'intervento belga procede, secondo le esigenze imposte dalla situazione veterinaria e sanitaria, all'acquisto di suinetti di cui al codice NC 0103 91 10, di peso pari o superiore a 8 kg in media per partita.
2. A decorrere dal 18 marzo 1997 l'organismo d'intervento belga procede, secondo le esigenze imposte dalla situazione veterinaria e sanitaria, all'acquisto di suini all'ingrasso vivi di cui al codice NC 0103 92 19, di peso pari o superiore a 120 kg in media per partita.
3. Le spese relative a tali acquisti sono finanziate a concorrenza del 70 % dal bilancio della Comunità, per il numero massimo totale di animali indicato nell'allegato I.

*Articolo 2*

Possono essere consegnati esclusivamente i suini all'ingrasso e i suinetti allevati nella zona di sorveglianza situata nelle regioni contemplate nell'allegato II del presente regolamento, purché alla data di acquisto degli animali siano applicabili in tale zona le disposizioni veterinarie previste dalle autorità belghe.

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.<sup>(3)</sup> GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.<sup>(4)</sup> GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 34.<sup>(5)</sup> GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.<sup>(6)</sup> GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.